

H

9P
C

<i>Emesso da:</i> Ufficio Promozione dello Sport	<i>Tipo di documento:</i> Promemoria <i>Titolo documento:</i> Promemoria per utilizzo del logo Coni	<i>Data Emissione:</i> 20.09.05 <i>Stato:</i> definitivo
---	---	---

PROMEMORIA

NORME DI UTILIZZO DEL LOGO CONI

Richiamando tutti i cambiamenti normativi avvenuti dal 1996 in poi in tema di tutela dell'immagine e delle proprietà immateriali (e conseguentemente gli emendamenti alla Carta Olimpica a tutela dei cinque cerchi) è necessario ribadire che il marchio del Coni costituisce proprietà riservata il cui utilizzo è consentito solo a soggetti espressamente dallo stesso autorizzati.

Le recenti norme di gestione dell'immagine che riepilogano i punti salienti di tale normativa sono state diffuse tra tutti i Comitati territoriali Coni, nonché tra tutti gli "associati" al sistema sportivo ricadenti nella sfera di competenza del Coni stesso, ovvero Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni Benemerite. A tutti questi soggetti è stata concessa una specifica autorizzazione all'uso della proprietà immateriali (marchio, nome, ecc..) attraverso un documento che precisa l'ambito di applicazione della delega stessa, documento sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti come atto formale d'impegno. Tale autorizzazione non è trasferibile a terzi, neppure alle Società sportive affiliate, le quali sono tenute a richiedere specifica autorizzazione all'uso del simbolo ai competenti organi del Coni – siano essi centrali o territoriali – conformemente a quanto disposto nelle norme di concessione dei *patrocini*.

Allo stato attuale, pertanto, si ribadisce che le Società Sportive **non sono autorizzate** a fare uso delle proprietà intellettuali ed intangibili del Coni in assenza di espressa e specifica autorizzazione, da rinnovarsi per ciascuna iniziativa posta in essere. L'inosservanza di tali indicazioni costituisce violazione della proprietà Coni – che ricordiamo essere vincolata ai diritti di marketing riferiti agli imminenti Giochi Olimpici invernali – e costituirà il presupposto per diffide o azioni legali conseguenti che il Coni riterrà di mettere in atto nei confronti degli inadempienti.

2. TUTELA DEL SIMBOLO OLIMPICO

Legge 17 agosto 2005, n. 167 recante "Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali <Torino 2006>".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 22 agosto 2005 la legge indicata in oggetto, con la quale, al fine di tutelare il simbolo olimpico (già protetto dal Trattato di Nairobi, ratificato con la legge n. 434/85) si prevede di estenderne l'ambito di tutela nei seguenti termini:

Art. 1 (Tutela del simbolo olimpico)

1. *Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).*
2. *Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.*
3. *Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole <olimpico> e <olimpiade> in qualsiasi desinenza.*
4. *Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.*

Art. 2 (Titolarità del simbolo olimpico)

1. *L'uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.*
2. *E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.*
3. *E' vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita (<ambush marketing>), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.*
4. *I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.*